Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MISURA PNRR M2C1 - INVESTIMENTO 3.4 "FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI FILIERA (FCF)"

FAQ

13 FEBBRAIO 2025

QUESITO N. 61

È possibile la rinuncia di un'azienda ad una filiera in lista d'attesa per entrare in una filiera in scorrimento?

R: La fattispecie rientra tra le ipotesi di subentro che sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 62

Un Consorzio di Tutela (forma giuridica: consorzio) può considerare l'IVA sostenuta nell'ambito del progetto presentato come un costo da includere nel budget del progetto, anziché trattarla come una semplice contropartita ovvero considerare che l'IVA non viene vista come un importo recuperabile o compensativo, ma come una voce di spesa da includere nel calcolo complessivo dei costi del progetto, perché non vi è la possibilità di detrarla o recuperarla tramite altri meccanismi fiscali?

R: Come previsto dai paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 delle Istruzioni Operative del PNRR, "*l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile, ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA*"; inoltre, le spese devono essere "*al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui questa costituisca per il Soggetto beneficiario un costo non recuperabile. In tal caso, l'IVA andrà rendicontata autonomamente e non insieme alla spesa cui è legata e il Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la non recuperabilità dell'IVA*".

QUESITO N. 63

Si chiede se sia valido ed applicabile quanto disposto dal Ministero con la Circolare 07/02/2024 (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252Fb%252FD.1b7ee779c59697212e6c/P/BLOB%3AID%3D18066/E/pdf?mode=download), ultimo capoverso, nella parte che evidenzia che "la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni dei singoli Progetti che, in sede di Proposta definitiva, possono essere rimodulate ma sempre non eccedendo l'importo complessivo indicato nel Programma approvato".
In altri termini si chiede se è possibile una rimodulazione delle spese e delle agevolazioni con diverso riparto tra i soggetti beneficiari, nel limite delle agevolazioni complessive assegnate al programma approvato. Tale possibilità non è sufficientemente chiara dalla lettura dell'art. 16 dell'Avviso.

R: Si premette che l'importo delle agevolazioni verrà definito solo a seguito dell'istruttoria della proposta definitiva, per cui l'importo che costituisce base per eventuali rimodulazioni è dato dalla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente. La fattispecie va valutata alla luce delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e nell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura. A tali condizioni, si ritiene possibile una modifica dei piani di investimento approvati per i singoli progetti.

QUESITO N. 64

Si chiede chiarimenti circa la possibilità di subentro di un unico soggetto in sostituzione di più soggetti rinunciatari, ovviamente nel rispetto del vincolo di non diminuire il punteggio complessivo assegnato ai fini della graduatoria.

R: Si, è possibile il subentro di un unico soggetto in sostituzione di più soggetti rinunciatari nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 65

Con l'ulteriore stanziamento di 1,96 miliardi si riusciranno a coprire tutti i progetti risultati idonei ma non finanziati con la prima graduatoria oppure rimarranno fuori alcuni?

R: Si veda FAQ n.55.

QUESITO N. 66

Una società ancora da costituire può, una volta costituita, aderire ad un Consorzio che risulti idoneo assegnatario dei fondi previsti dal Fondo Rotativo Contratti di Filiera – anche per eventuale scorrimento – ed usufruire delle risorse in qualità di Consorziata del Consorzio assegnatario?

R: Si, può aderire al Consorzio. Il Consorzio è il beneficiario diretto delle agevolazioni, in quanto sottoscrittore dell'accordo di filiera.

QUESITO N. 67

La Dichiarazione DNSH, il cui modello è riportato nell'Allegato 2 Paragrafo 3 del Decreto n.569071 del 28/10/2024, può essere firmata da un soggetto terzo delegato, incaricato dal legale rappresentante del rispetto del DNSH dei progetti d'investimento?

R: No, deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modulo 2a (Matrice di Autovalutazione), allegato alle Istruzioni Operative (scaricabili dal sito ISMEA).

QUESITO N. 68

La totale ammissibilità della spesa candidata da un beneficiario potrebbe essere compromessa qualora l'investimento candidato in domanda iniziale sia stato realizzato ante presentazione della proposta definitiva, spendendo più dell'importo previsto, ma utilizzando le economie derivanti da altri investimenti?

R: Relativamente al periodo di ammissibilità della spesa si rimanda all'art. 5.2.2 delle Istruzioni Operative. La fattispecie va valutata alla luce delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e nell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 69

Si fa riferimento all'Allegato 4A – Scheda progetto (e a caduta Allegato 3A- Scheda programma) – punto 3.2.1 – Cronoprogramma di spesa:

- *Quali sono i riferimenti temporali da tenere in considerazione nella compilazione del cronoprogramma di spesa del programma?*
- *Con riferimento alle spese preliminari, dove è più corretto imputarle?*
- *Quale è il termine ultimo per l'implementazione delle attività progettuali? Considerato che taluni programmi saranno contrattualizzati a giugno 2026, è verosimile considerare tale termine fissato a giugno 2027?*

R: Come indicato nell'allegato 4A, i riferimenti temporali da tenere in considerazione per la compilazione del cronoprogramma di spesa del programma sono i trimestri. Le spese preliminari

vanno imputate nel trimestre ove è previsto il pagamento. La realizzazione dei programmi dovrà concludersi entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera.

QUESITO N. 70

Si fa riferimento all'Allegato 4A – Scheda progetto (e a caduta Allegato 3A- Scheda programma) – punto 4 "Elenco di dettaglio degli investimenti": Vi sono elenchi ai quali far riferimento per definire la percentuale di ammortamento?

R: Può essere utilizzata sia la disciplina civilistica (articolo 2426, comma 1, del Codice Civile) che quella fiscale (articolo 102, commi 1, 2, 4 e 5 del TUIR).

QUESITO N. 71

Si fa riferimento all'Allegato 4A – Scheda progetto (e a caduta Allegato 3A- Scheda programma) – punto 5.4 – piano occupazionale:

- *È corretto considerare l'annualità 0, l'anno 2021, anno precedente al potenziale avvio del progetto inizialmente previsto?*
- *Se non fosse corretta tale interpretazione si chiede una delucidazione in merito alla compilazione di tale tabulato.*

R: Per anno 0 si intende l'anno precedente a quello di avvio del Progetto.

QUESITO N. 72

Come occorre comportarsi per le spese già sostenute?

R: Per le spese già sostenute si rimanda al paragrafo 5.2.2 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 73

Con riferimento alla FAQ 23 già pubblicata, si può confermare che l'Allegato 9 - Cash Flow deve essere compilato da tutte le aziende facenti parte del contratto di filiera, ad eccezione dell'Ente di Ricerca?

R: Si, si conferma.

QUESITO N. 74

Dalla lettura delle Istruzioni operative Versione 1.0 del 06/12/2024 della Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 relativo al Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del PNRR, si rileva, rispetto all'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 e ss.mm.ii., che non vi è più la presenza della Banca autorizzata in qualità di Soggetto istruttore e Soggetto che concede il finanziamento agevolato. È confermato, pertanto, che la Banca autorizzata è di fatto sostituita da ISMEA e che, il Soggetto proponente non è più tenuto a comunicare, entro il termine ordinatorio di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta per PEC di presentare la proposta definitiva, la Banca autorizzata e le Banche finanziatrici prescelte da ciascun Soggetto beneficiario che ha richiesto il Finanziamento agevolato?

R1: No, la Banca autorizzata non è più prevista.
R2: Si, si conferma che il Soggetto proponente non è più tenuto ad effettuare la comunicazione in argomento.

QUESITO N. 75

Il paragrafo 11 delle Istruzioni operative prevede che in nessun caso l'ammontare delle agevolazioni di cui al contratto di filiera può essere superiore a quello indicato nella graduatoria definitiva. Pertanto, è corretto desumere che l'agevolazione richiesta in proposta definitiva consistente sia della parte di contributo in conto capitale sia dell'ESL del finanziamento agevolato (considerato che attualmente entrambe le forme trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse PNRR – Misura 2C1-I3.4) non debba, di fatto, superare il contributo massimo concedibile riconosciuto per ogni Contratto di filiera, risultante dalla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023?

R: Si rappresenta che nella graduatoria citata, il "contributo massimo concedibile" identifica - nell'ambito delle forme di copertura previste dall'originario avviso del V bando - la sola quota di contributo a fondo perduto massimo erogabile e non anche l'eventuale finanziamento agevolato richiesto nella domanda. Si precisa che in nessun caso il contributo a fondo perduto richiesto in sede di proposta definitiva può essere superiore alla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente.
Si rappresenta, inoltre, che lo stesso contributo massimo concedibile potrebbe subire riduzioni a seguito della determinazione dell'importo definitivo dell'ESL che terrà conto anche dell'eventuale finanziamento agevolato.

QUESITO N. 76

Si chiede se sia possibile, in sede di proposta definitiva, nell'ambito del singolo progetto di investimento di ciascun Soggetto beneficiario, eliminare o modificare la percentuale e importo di finanziamento agevolato in favore dell'importo e percentuale del contributo in conto capitale, purché la sommatoria di entrambe le agevolazioni non eccedano l'importo di contributo in conto capitale originariamente previsto in sede di proposta iniziale, considerato che la sommatoria di tutti gli importi di contributo in conto capitale determinano l'agevolazione massima concedibile del contratto di filiera; rispettino l'intensità massima di aiuto e le soglie previste dall'Allegato A del Decreto PNRR del 12/06/2024.

R: La fattispecie ricade nelle ipotesi di "variazione dei programmi e dei progetti" di cui all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art.15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura. Pertanto, l'ipotesi è ammissibile solo nel rispetto delle prescrizioni previste dai predetti articoli e, pertanto, "*in nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria; le variazioni devono rispettare in ogni caso i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione…*". Inoltre, "*Le variazioni dei singoli interventi ammessi…non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera. In ogni caso le variazioni non possono in nessun caso alterare gli obiettivi e la natura del Programma approvato*".
Si precisa che in nessun caso il contributo a fondo perduto richiesto in sede di proposta definitiva può essere superiore alla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente. Si rammenta che devono essere rispettate le intensità massime di aiuto definite per tipologia di spesa. Tale verifica sarà condotta puntualmente in sede di istruttoria della proposta definitiva.

QUESITO N. 77

In caso si proceda ad eliminare in sede di proposta definitiva nell'ambito di un singolo progetto di investimento di un Soggetto beneficiario il finanziamento agevolato, si chiede se sia possibile attribuire ex novo la stessa quota di finanziamento agevolato ad un altro singolo investimento di un altro Soggetto beneficiario in cui nella sua proposta iniziale non era previsto? Ciò al fine di non determinare una modifica del punteggio assegnato all'intero Contratto di filiera. In sostanza è possibile una compensazione di punteggi tra Soggetti beneficiari?
Inoltre, si chiede se tale fattispecie è percorribile anche in caso di variazioni di alcune tipologie di investimenti per ogni singolo Soggetto beneficiario (Es. Soggetto beneficiario Sempronio rinuncia all'installazione di un impianto fotovoltaico con conseguente diminuzione di punteggio sugli obiettivi ambientali della singola proposta mentre Soggetto beneficiario Caio rinuncia all'acquisto di alcune attrezzature a favore dell'installazione di un impianto fotovoltaico con conseguente aumento del punteggio sugli obiettivi ambientali della singola proposta).

R: Come riportato al par. 8 delle Istruzioni Operative, si evidenzia che la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione. Per i limiti alle variazioni dei singoli interventi si rimanda all'art. 16.1 e 16.2 dell'Avviso Agroalimentare e all'art.15.1 e 15.2 dell'Avviso Pesca e acquacoltura.

QUESITO N. 78

Si chiede conferma che è possibile cumulare con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili le presenti agevolazioni, purché tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472. Per esempio, si chiede se è corretta la seguente interpretazione:
Azienda agricola non giovane:

- *Contributo a fondo perduto richiesto nel Contratto di Filiera V Bando: 50%*
- *Intensità di aiuto massima da Regolamento (UE) 2022/2472: 65%*
- *Potenziale cumulabilità con altri aiuti di stato (ZES Unica – Nuova Sabatini – ecc.): 15%.*

R: Con riferimento al quesito posto, l'interpretazione fornita, con alcune precisazioni, appare corretta. In sede di istruttoria, sarà verificato il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del divieto di doppio finanziamento ed in generale delle condizioni stabilite dalle Istruzioni Operative. Nell'esempio riportato, il cumulo non sarebbe, ad esempio, consentito nel caso in cui il restante 15% fosse finanziato con risorse derivanti da una misura (ZES Unica, ecc.) finanziata da un fondo europeo nel rispetto dell'articolo 7 delle Istruzioni Operative che prevede che: "*Il programma può essere finanziato con ulteriori risorse pubbliche a carattere nazionale, sempre nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato; non è ammesso il finanziamento a valere su ulteriori fondi europei*".

QUESITO N. 79

È possibile, considerato l'obbligatorietà della compatibilità degli investimenti inseriti in proposta definitiva con il principio del DNSH, effettuare modifiche alla tipologia degli investimenti (es. anziché acquisto trattore si candida acquisto scuotitore, oppure anziché acquisto trattore si candidano miglioramento di beni immobili), purché tali modifiche non alterino gli obiettivi e la natura degli investimenti nonché il punteggio assegnato?

R: Come riportato nelle Istruzioni operative, gli investimenti, laddove comprendano interventi non ammissibili alle agevolazioni, in quanto ricompresi nella c.d. lista di esclusione, di cui al par. 5.1, potranno essere rimodulati ma nel rispetto di quanto previsto all'art.16 dell'Avviso Agroalimentare o all'art.15 dell'Avviso Pesca e acquacoltura: "*in nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria; le variazioni devono rispettare in ogni caso i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione*…". Inoltre, "*Le variazioni dei singoli interventi ammessi…non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera. In ogni caso le variazioni non possono in nessun caso alterare gli obiettivi e la natura del Programma approvato*". Si precisa, infine, che in nessun caso il contributo a fondo perduto richiesto in sede di proposta definitiva può essere superiore a quello indicato in graduatoria.

QUESITO N. 80

L'Avviso prot. n. 182458 del 22/04/2022 al par. 5, punto 3 recita testualmente: sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro.
Se è stato presentato ed ammesso un progetto per un importo complessivo, in fase di presentazione del progetto definitiva, si può abbassare l'importo complessivo stesso senza, naturalmente, pregiudicare il punteggio assegnato?

R: Si, è possibile ridurre l'importo, ferme restando le condizioni di ammissibilità, ma in nessun caso la proposta definitiva può comportare modifiche che incidano sui criteri sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi.

QUESITO N. 81

C'è un formato standard della fideiussione per coloro che chiedono il credito agevolato (testo, durata, importo)?

R: Il format sarà reso disponibile in una fase successiva.

QUESITO N. 82

L'accordo di filiera stipulato all'epoca dell'avviso deve essere ripresentato e sottoscritto da tutti in forma di Accordo integrativo unico o di Addendum riportando la normativa riguardante il PNRR?

R: No, non è richiesto l'aggiornamento dell'accordo di filiera, ad eccezione dei casi previsti all'art. 16.10 e 16.11 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15.10 e 15.11 dell'Avviso Pesca e acquacoltura.

QUESITO N. 83

Un'azienda esclusa (per un mero errore materiale) nella prima fase di valutazione a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo (mancata valutazione della certificazione BIO) può presentare, subentrando ad un beneficiario che ha rinunciato al finanziamento, un nuovo progetto che rispetti, per come precedentemente richiesto, sia i requisiti ambientali che il punteggio minimo nonché i nuovi parametri PNRR?

R: Un beneficiario che non ha ottenuto il punteggio minimo in sede di valutazione da parte della Commissione può subentrare ad un soggetto uscente. Il subentrante dovrà sostituire il beneficiario uscente, incluso nel contratto di filiera, accollandosi gli investimenti del recedente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 84

Si chiede se nella proposta definitiva i progetti esclusi dal MASAF in fase di ammissibilità possano o debbano essere sostituiti con altrettanti Beneficiari con analoghe caratteristiche di quelli esclusi per mantenere anche nella proposta definitiva i requisiti esposti nella proposta iniziale ed usufruendo della possibilità di richiedere le agevolazioni.

R: No, non può essere ammesso un beneficiario oggetto di un provvedimento di inammissibilità emesso dal MASAF.

QUESITO N. 85

La Filiera in argomento è costituita da aziende che hanno richiesto, tutte, un contributo pari al 50% dell'investimento. È possibile, in caso di subentro, per una di esse (azienda Agricola) che possiede i requisiti, elevare il fondo perduto dal 50 al 70%? È sottinteso che non verrebbe modificato l'importo complessivo del contributo, ma si ridurrebbe l'investimento con una sua rimodulazione interna. Il requisito che porterebbe dal 50 al 70% è dato dalla ubicazione dell'impresa subentrante in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 della Regione Sardegna.

R: Si, è possibile, ovviamente nel rispetto dei limiti di ESL.

QUESITO N. 86

È possibile che un'impresa possa partecipare contemporaneamente a due programmi di filiera del V Bando, nel medesimo comparto produttivo (allevamento bovini da carne), ovviamente con investimenti ben distinti e differenziati?

R: Si, è possibile, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nei par. 4 e 5 delle Istruzioni operative e dei limiti per tipologia di intervento e tipologia di Soggetto beneficiario, nonché nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'allegato A al Decreto PNRR.

QUESITO N. 87

Si chiede conferma che i nuovi modelli "ALLEGATO 3a- SCHEDA PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI FILIERA -SETTORE AGROALIMENTARE" e "ALLEGATO 4a- SCHEDA PROGETTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO – SETTORE AGROALIMENTARE" (allegati alle Istruzioni operative) sostituiscono in toto rispettivamente l'Allegato 2 "Programma del Contratto di filiera" e l'Allegato 3 "Scheda sintetica del progetto", di cui all'art. 7 dell'Avviso Agroalimentare n. 182458 del 22 aprile 2022 e ss.mm.ii.? - In tal caso, l'Allegato 2 e l'Allegato 3 (di cui all'art. 7 dell'Avviso Agroalimentare n. 182458 del 22 aprile 2022 e ss.mm.ii.) non è necessario allegarli alla proposta definitiva?

R: Si, li sostituiscono e quindi non devono essere allegati alla proposta definitiva.

QUESITO N. 88

Ad ulteriore rimarco del Quesito n.25 e dunque dell'art.16 comma 4 dell'Avviso n.182458 che a nostro avviso risulta interpretabile, siamo a chiedere espressa conferma che, nel caso di rinuncia da parte di un Soggetto Beneficiario, in Proposta Definitiva la sua quota di budget, e dunque di aiuto, possa essere assorbita da uno o più dei restanti Soggetti Beneficiari nel rispetto dei punteggi e dell'agevolazione totale di Filiera.

R: La fattispecie ricade nelle ipotesi di "variazione dei programmi e dei progetti" di cui all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 89

Con riferimento alla risposta data al Quesito n.2 "L'impresa subentrante da quale data può iniziare a sostenere spese ammissibili alla rendicontazione del programma di investimento?", riteniamo che, in ottemperanza dell'art.16 comma 5 dell'Avviso n.182458, l'ammissibilità delle spese debba essere ritenuta valida dalla data di richiesta di subentro e non dalla sua approvazione, a "rischio e pericolo" del richiedente. Chiaramente, nel caso di mancata approvazione della richiesta, ISMEA non provvederà all'erogazione degli aiuti.

R: Si riporta quanto riscontrato nella FAQ n.2 rettificata.

QUESITO N. 90

Si chiede conferma che, nel caso di rinuncia da parte di un Soggetto Beneficiario ad esso possano subentrare anche più di un Soggetto (due o più), sempre nel rispetto dei punteggi e dell'agevolazione totale di Filiera.

R: Si, la fattispecie rientra tra le ipotesi di subentro che sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 91

Si chiede conferma che, nel caso di attività promozionali ricomprese in T3 e nello specifico di fiere, sia possibile traslare le edizioni delle fiere, già previste nella domanda di accesso iniziale, nel periodo di ammissibilità delle spese della Misura M2C1 -I3.4, non considerando le edizioni già realizzate.

R: Si, è possibile. Si precisa che "*le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di accesso ai Contratti di Filiera*", come previsto dal par. 5.2.2 delle Istruzioni operative.

QUESITO N. 92

Con riferimento alle spese di personale della tabella 4A, si chiede se siano ammissibili spese di ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA), dottorandi, personale assunto con assegni di ricerca e borse di studio.

R: Si rinvia a quanto previsto dall'Allegato 6 *"Spese ammissibili"* al Decreto Agroalimentare e al Decreto Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 93

Si chiede se è possibile, così come previsto per i beneficiari diretti, procedere in fase di Proposta Definitiva alla sostituzione totale o parziale dell'Organismo di ricerca per la realizzazione delle attività Tabella 4 A, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Bando?

R: Si rimanda all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 94

Fermo restando che nella graduatoria viene riconosciuto un contributo ad esempio pari a 100 per l'intero Programma e che la sommatoria delle schede dei singoli progetti dei beneficiari ritenuti

ammissibili dal MASAF è pari a 95, si chiede conferma che possa essere utilizzato il delta pari a 5 con un subentro in sede di proposta definitiva? ovvero che lo stesso delta pari a 5 possa essere utilizzato per aumentare l'importo di alcune schede dei beneficiari ammessi?

R: Si premette che l'importo delle agevolazioni verrà definito solo a seguito dell'istruttoria della proposta definitiva, per cui l'importo che costituisce base per eventuali rimodulazioni è dato dalla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente. Nel caso in oggetto l'ammontare di contributo massimo concedibile è pari 95.

QUESITO N. 95

Premesso che al quesito n. 20 delle FAQ pubblicate al 20.12.2024 "si conferma che le agevolazioni saranno erogate direttamente al soggetto beneficiario", può parimenti intendersi che l'erogazione dei contributi avverrà direttamente ai soggetti attuatori della tabella 4A: aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo…?

R: Si, si conferma, ribadendo quanto riportato nella FAQ 20.

QUESITO N. 96

A pag. 16, al paragrafo 4.2, si legge che "ai Proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dagli articoli anzidetti per i Beneficiari, laddove applicabili seguendo lo scheda dell'Allegato 6"; quest'ultimo allegato, tra le varie, prevede che il Beneficiario e/o il Proponente dichiarino al punto o) "di non avere avviato, alla data di presentazione della domanda le attività progettuali"; poiché nelle FAQ del 20/12/2024 viene ammessa la decorrenza dalla presentazione avvenuta con il V bando, si chiede se l'Allegato 6 potrà essere modificato rispetto al format scaricabile dal sito.

R: Si precisa che il riferimento alla data di presentazione della domanda indicato al punto o) dell'All.6 debba intendersi il momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al V bando. Pertanto, non si rileva la necessità di modifica del format di allegato.

QUESITO N. 97

Qualora venisse attuato il subentro di un'azienda inizialmente inserita nel Programma a vantaggio di nuovi aderenti, nel caso in cui la Proposta definitiva presentata dalla nuova compagine sulla Misura in oggetto non venisse concretizzata con la sottoscrizione del contratto di filiera (dunque non andasse a buon fine), si chiede conferma della possibilità di tenere ferma la composizione del Programma iniziale per eventuale accesso a fondi PNC.

R: Vedi FAQ n.31.

QUESITO N. 98

Per quanto riguarda gli investimenti in Tabella 5A, in particolare impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia da destinare alla vendita, si chiede se è ammessa la cessione dell'energia non solo al GSE ma anche a soggetti terzi privati.

R: Si rinvia alla FAQ n.13 V BANDO PNC.

QUESITO N. 99

Premesso che:

i) L'Allegato 6 "Spese Ammissibili" relativo ai Contratti di Filiera V Bando finanziati con il PNC presenta nella Tabella 1A "Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni

immobili" (pag. 8) una Entità Massima di Agevolazione per la Regione Abruzzo pari al 50%. Inoltre, la nota 1 della sopracitata Tabella 1A prevede che le aliquote di aiuto possano essere maggiorate di 20 punti percentuali nel caso di "investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita";
ii) l'Allegato A "Spese Ammissibili Settore Agroalimentare" relativo al Decreto MASAF n. 0264374 del 12/06/2024 (FCF – PNRR M2C1 - 3.4), nella Nota 3 relativa alla Tabella 1A, nota in cui si prevedono le casistiche di maggiorazione delle aliquote di 20 punti percentuali, non prevede più interventi che riguardano "investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita".
Considerato che la possibilità di applicare maggiorazioni per investimenti collettivi è esplicitamente prevista dai Regolamenti Europei di riferimento (Reg UE 651/2014, Reg. UE 2022/2472 e Carte degli aiuti a finalità Regionali), si richiede di chiarire:
- Se, nella Proposta Definitiva del Fondo Rotativo Contratti di Filiera (DM MASAF 12/06/2024 - FCF PNRR M2C1 3.4), un beneficiario che intenda realizzare un investimento collettivo (ad esempio, un impianto di magazzinaggio utilizzato da un gruppo di agricoltori) possa applicare la maggiorazione del 20% alle aliquote di aiuto, nonostante la modifica apportata all'Allegato A del Decreto.

R: L'Allegato A al Decreto PNRR, nelle note alla tabella 1A, non prevede la maggiorazione per gli investimenti collettivi oggetto del quesito.

QUESITO N. 100
L'importo di spesa massima ammissibile del Programma come determinata dalle rispettive graduatorie rimane lo stesso come indicato nella Comunicazione ISMEA del 06/12/2024?
I Beneficiari rimanenti possono aumentare i loro investimenti nei limiti del contributo massimo ammesso dal Programma?
In qualità di Soggetto Proponente è possibile richiedere il subentro di nuovi Soggetti Beneficiari al posto degli esclusi?

R: Si premette che l'importo delle agevolazioni verrà definito solo a seguito dell'istruttoria della proposta definitiva, per cui l'importo che costituisce base per eventuali rimodulazioni è dato dalla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente. Per i subentri, si rimanda alle disposizioni dell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e dell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 101
Nel caso di rinuncia di un'azienda beneficiaria con un investimento ammesso in fase 1 di €. 1.000.000,00 è possibile fare entrare 2 beneficiari da €. 500.000,00. O nel caso opposto in caso di rinuncia di 2 aziende con investimenti cadauno di €. 1.0000.000,00 è possibile far una sostituzione con una sola azienda entrante con investimento da €. 2.000.000,00.
In sintesi, la sostituzione in caso di rinuncia deve essere a uno a uno o è libera?

R: Si, entrambe le fattispecie rientrano tra le ipotesi di subentro che sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 102
È in corso di approvazione l'autorizzazione unica provinciale (PAUR) per la realizzazione e gestione di un impianto a biometano di potenza pari a s500mc/h che impiega i reflui degli allevamenti

partecipanti alla filiera. Considerato che non sussistono elementi ostativi per l'ottenimento della suddetta autorizzazione (sono stati già acquisiti i pareri di tutti gli enti preposti), e attualmente si è in fase di produzione delle integrazioni richieste, i funzionari della Provincia, anche a causa di carenze di organico, non assicurano tempi veloci per il rilascio dell'Autorizzazione che, verosimilmente potrebbe essere rilasciata intorno a fine anno 2025, inizio anno 2026.
Si chiede, dunque, stante i termini previsti per l'efficacia e quelli previsti per la produzione del titolo abilitativo finale, se la tempistica indicata può risultare compatibile con l'ammissibilità a finanziamento del progetto facente capo al Soggetto beneficiario.

R: Come riportato al punto 10 delle Istruzioni Operative *"L'efficacia del Contratto di filiera è sospensivamente condizionata alla effettiva esibizione a ISMEA, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuto verificarsi della condizione sospensiva e, quindi, l'efficacia del Contratto di filiera è comunicata da ISMEA al Soggetto Proponente ed eventualmente alle Regioni o Province Autonome interessate."*